



La **GIUNTA** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine,  
riunitasi il giorno

**19 dicembre 2019 alle ore 17.30**

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

**PRESIDENTE:**

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| Da Pozzo Giovanni | Presidente | PRESENTE |
|-------------------|------------|----------|

**VICEPRESIDENTE:**

|                |                |          |
|----------------|----------------|----------|
| Pavan Giovanni | Vicepresidente | PRESENTE |
|----------------|----------------|----------|

**COMPONENTI**

|                       |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| De Munari Marco       |  | PRESENTE |
| Marchiori Alberto     |  | ASSENTE  |
| Mareschi Danieli Anna |  | ASSENTE  |
| Pascolo Silvano       |  | PRESENTE |
| Piu Lucia Cristina    |  | PRESENTE |
| Seminara Eva          |  | PRESENTE |

**REVISORI DEI CONTI**

|                  |                    |          |
|------------------|--------------------|----------|
| Martini Andrea   | Revisore dei Conti | PRESENTE |
| Bubisutti Gloria | Revisore dei Conti | PRESENTE |
| Lemmo Attilio    | Revisore dei Conti | ASSENTE  |

**SEGRETERIA**

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| Pilutti Maria Lucia | Segretario | PRESENTE |
|---------------------|------------|----------|

Ha adottato la deliberazione n. 224

(Come da verbale n. 14)



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 224 / 19.12.2019**

**OGGETTO: Revisione ordinaria della partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 s.m.i.**

Visto il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP) come integrato e modificato dal correttivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100;

considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del suddetto D.lgs.19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo alle amministrazioni pubbliche, con l'art. 24 del TUSP, di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche;

visto in particolare l'art. 20 del citato D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativo, tra l'altro, all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

vista la previsione dell'art. 26, comma 11, del TUSP, ai sensi della quale si procede annualmente alla razionalizzazione periodica, a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

considerato pertanto l'obbligo di procedere con la revisione periodica annuale, così come illustrato in precedenza, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, e che si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione", corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" che era stato adottato a dicembre 2018;

ricordato a tale proposito che:

- in data 8 ottobre 2018 si è costituito il Consiglio della nuova CCIAA di Pordenone – Udine, in attuazione del DM 16 febbraio 2018;
- ai sensi dell'art. 2 del citato DM 16 febbraio 2018, le nuove CCIAA sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni;
- il nuovo Ente è subentrato nella titolarità delle posizioni e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti CCIAA di Pordenone e di Udine;
- in data 28 maggio 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato la dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine e che lo stesso è stato notificato all'interessata in data 3 luglio 2019;

richiamata la deliberazione della Giunta n. 51 del 20 dicembre 2018 recante "Analisi periodica delle partecipazioni al 31.12.2017 dell'accorpata Camera di commercio di Pordenone al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016";



richiamata la deliberazione della Giunta n. 52 del 20 dicembre 2018 recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche con riferimento alla situazione al 31.12.2017 della preesistente CCIAA di Udine, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.";

dato atto che i sopra citati provvedimenti con i relativi allegati sono tutti pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

visto che l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prevede inoltre che "in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.....";

dato atto che entrambe le deliberazioni sopra citate hanno previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute al 31.12.2017 dalle ex Camere di Commercio accorpande;

ritenuto di confermare quanto deciso nelle sopraindicate delibere;

visto l'obbligo di procedere con l'esame e l'approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine, che va adottato entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

tenuto conto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

rilevato che il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (art. 4, comma 1);

atteso che la CCIAA, fermo restando quanto appena sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- sono inoltre ammesse le partecipazioni in società con caratteristiche definite all'articolo 4, commi 3, 7 e 8, ovvero:
- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
  - costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 – Gruppi d'Azione Locale;
  - aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- è previsto inoltre che le società *in house* abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

ricordato che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane;

tenuto conto che tale decreto ha confermato la definizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 580/1993, secondo cui le Camere di Commercio sono "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.";

considerato che il D. Lgs. n. 219/2016 ha invece modificato parte dell'art. 2 della legge 580/1993, rimodulando le funzioni dell'ente camerale, confermando alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di Commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

ed introducendone di nuovi, fra i quali si segnalano i seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);



- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di Commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie, il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti per le funzioni istituzionali;

considerato che lo stesso articolo 2, al comma 4, stabilisce che gli enti camerali *“per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”*;

considerato che è stata condotta un'approfondita e motivata valutazione in ordine all'assetto delle partecipazioni camerali, sulla base dei dati raccolti dai competenti Uffici interni dell'ente, per iniziativa e secondo le direttive del Segretario Generale;

con riferimento alla società partecipata Udine e Gorizia Fiere, sentite le argomentazioni espresse in data odierna dall'amministratore unico, dott. Lucio Gomiero, in relazione agli interventi che sono in corso di attuazione e a quelli che verranno realizzati nell'orizzonte temporale di breve/brevissimo termine, nell'ottica di resistere/rivitalizzare il palinsesto eventi, animare il comprensorio, accelerare l'iter sui lavori per avviare il primo intervento entro il mese di aprile, valutare ipotesi sulla partecipata H2O e altri asset non strategici ed entro giugno 2020 approvare un piano industriale 3/5 anni ;

valutate le considerazioni espresse in data odierna dall'avv. Giovanni Ortis, relative alla conferma della partecipazione, che avvalorano le ragioni già esposte nelle pagine 11 e 12 dell'analisi periodica delle partecipazioni societarie camerali al 31.12.2017, cui si aggiunge la necessità del mantenimento di fronte alla delicata situazione venutasi a creare per effetto della attivazione, da parte della Camera di Commercio Venezia Giulia, della procedura ad evidenza pubblica di alienazione della partecipazione stessa e della conseguente richiesta di liquidazione della quota di spettanza, nonché dell'analoga decisione che il Consiglio Comunale di Udine è chiamato ad adottare in relazione alla partecipazione in Udine e Gorizia Fiere S.p.a.;

preso atto della proposta di razionalizzazione periodica delle società partecipate, in esito alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2018, di cui al documento *“Analisi periodica delle partecipazioni della CCIAA di Pordenone - Udine al 31.12.2018”*, allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di far proprie le valutazioni ivi contenute;

tenuto conto che la suddetta documentazione è stata redatta sulla base delle Linee guida elaborate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (istituita ai sensi dell'art. 15 del medesimo TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, e dei relativi schemi tipo messi a disposizione on line;



vista la nota di Unioncamere del 28 novembre 2019 e trasmessa a tutte le CCIAA, in cui si precisa che sul sito del Dipartimento del Tesoro sono state pubblicate apposite linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”, contenenti le indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;

vista altresì la nota di Unioncamere del 10 dicembre 2019 e inviata a tutte le CCIAA, in cui si trasmette l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;

considerato che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

dato quindi atto che attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti;

ricordato che il presente provvedimento e l'allegata documentazione inerente la razionalizzazione periodica di cui trattasi, vanno altresì trasmessi alla sezione di Controllo della competente Corte dei Conti;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

visto il vigente Statuto della CCIAA ed in particolare l'art. 23, ai sensi del quale spetta alla Giunta deliberare in ordine alla partecipazione della CCIAA a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;

ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento al fine di rispettare i termini sopra riportati,

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta all'unanimità,

#### DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e sulla base delle stesse di:
  - di confermare quanto deciso in sede di approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla ex – CCIAA al 31/12/2017;



- di approvare, in ottemperanza agli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dal combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. n. 175/2016 e smi, la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine alla data del 31 dicembre 2018, secondo il documento "Analisi periodica delle partecipazioni della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine al 31.12.2018", allegato alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, e di far proprie le valutazioni ivi contenute;
- di dare mandato al Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone – Udine di compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti, *in primis* la trasmissione del provvedimento di razionalizzazione con i relativi allegati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati sul sito internet camerale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e smi;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott.ssa Maria Lucia Pilutti*

IL PRESIDENTE  
*Dott. Giovanni Da Pozzo*

**Camera di Commercio  
Pordenone - Udine**

